



## TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice Onorario, dott. Nunzio Noto,

visti gli atti del procedimento esecutivo n.

R.G.E. Imm. promosso dal

sciogliendo la riserva assunta all'udienza di data 11 febbraio 2015;

vista la richiesta di parte creditrice di autorizzare l'estensione del pignoramento nei confronti del coniuge del debitore in regime di comunione legale dei beni;

visto invece che parte debitrice si è opposta a tale eventualità, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità dell'esecuzione forzata;

visto il provvedimento reso da questo giudice il 15 ottobre 2014 con il quale è stata disposta la prosecuzione del giudizio di esecuzione forzata, essendo stata rigettata la domanda di sospensione del processo esecutivo proposta dal debitore;

ritenuto che, in seguito alla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, del 14 marzo 2013, n. 6575, sia necessario, qualora vengano pignorati beni immobili compresi nella comunione legale dei coniugi per crediti personali di uno solo dei coniugi, che il pignoramento abbia luogo e comprenda i beni nella loro interezza e non per soltanto per metà, con conseguente scioglimento della comunione legale limitatamente ai beni staggiti all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma linda ricavata dalla vendita dei beni stessi o del valore di questi, in caso di assegnazione;

rilevato che in precedenza la dottrina e la giurisprudenza di legittimità e di merito erano di orientamento non univoco, essendovi il dissenso di una parte della dottrina rispetto all'orientamento emerso di recente con la sentenza della Corte di Cassazione prima menzionata;

ritenuto che, prendendo atto del nuovo e decisivo orientamento adottato dalla Suprema Corte, per il futuro, quando si voglia pignorare beni immobili in comunione legale dei coniugi, sia necessario provvedere al pignoramento dell'intero compendio, con ogni conseguenza di legge;

ritenuto invece che per i procedimenti già pendenti allo stato attuale vi siano vari e contrastanti orientamenti dei Tribunali, sicché taluni (ad esempio, Tribunale di Massa,

Tribunale di Piacenza), anche traendo spunto dal fatto che le conclusioni a cui sono giunti i Giudici della Corte di Cassazione erano noti anche in forza di precedenti pronunce (sentenza Corte Costituzionale n. 311/1988 ed altre), hanno dato disposizione che i procedimenti di esecuzione forzata tuttora pendenti, nei quali il pignoramento dei beni in comunione legale non sia avvenuto per intero ma per quota, vengano dichiarati improcedibili e perciò dichiarati estinti e la trascrizione del pignoramento venga cancellata, mentre altri (ad esempio, il Tribunale di Pordenone ed il Tribunale di Crotone) hanno dato disposizione che tale improcedibilità venga pronunciata soltanto per i procedimenti che non si siano uniformati all'indirizzo voluto dalla Corte di Cassazione ed iniziati successivamente al 31 dicembre 2014, con possibilità di integrazione od estensione del pignoramento per tutti gli altri procedimenti anteriori; ritenuto che allo stato attuale sia difficile stabilire quale sia l'orientamento prevalente; rilevato tuttavia che in precedenza questo Tribunale nulla aveva eccepito in relazione al pignoramento per quota anche dei beni in comunione legale dei coniugi, sicché era invalso l'uso di pignorare tali beni soltanto per quota e non per intero, per come oggi stabilito dalla Suprema Corte;

ritenuto quindi che sia piu' equo e rispettoso del diritto consentire a chi non sia ancora in regola di poter regolarizzare il procedimento mediante l'estensione del pignoramento per l'intero bene immobile in comunione legale, mentre per il futuro non potranno piu' tollerarsi pignoramenti se non per l'intero;

rilevato che il pignoramento relativo a questo procedimento è stato notificato nel 2013; ritenuto quindi che possa consentirsi al creditore procedente di estendere il pignoramento nei confronti del coniuge in comunione legale dei beni, con la relativa trascrizione ed il deposito agli atti della documentazione ipocatastale ed il compimento di ogni atto connesso e conseguenziale;

visto che il creditore procedente ha anche chiesto di essere autorizzato ex art. 488 cod. proc. civ. al ritiro dei titoli esecutivi per provvedere all'integrazione del pignoramento;

P.Q.M.

Dispone che il creditore procedente provveda ad estendere il pignoramento, procedendo appunto al pignoramento anche nei confronti del coniuge del debitore in regime di comunione legale dei beni. Autorizza pertanto il creditore a provvedere alla notifica del pignoramento al coniuge del debitore ed alla relativa trascrizione ed a provvedere a tutti

gli adempimenti previsti dalla legge (ivi compreso il deposito della documentazione ipocatastale relativa al coniuge non debitore, la notifica ai creditori iscritti del coniuge medesimo). Dispone pertanto che tale integrazione del pignoramento faccia parte integrante di questo procedimento esecutivo.

Autorizza infine il creditore al ritiro dei titoli esecutivi in originale, depositando in loro sostituzione una copia autentica, secondo quanto previsto nell'art. 488 cod. proc. civ., con obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice.

Fissa l'udienza del 25 novembre 2015 per il prosieguo.

Si comunichi.

Enna, li 4.05.2015.

Il 5.5.15.  


